



COMUNE DI SUTERA

(Provincia di Caltanissetta)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

(Aggiornamento secondo il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/90)

Allegato alla delibera Consiliare n. 46 del 25 giugno 1996, modificato all'art. 7 comma 4
nella seduta del Consiglio Comunale del 25 novembre 2009

Premessa

Il presente Regolamento di Polizia Mortuaria, adottato nella seduta consiliare del 25/06/1996, deliberazione n. 46, è stato redatto ai sensi del D.P.R. 10/09/90 n. 285 e della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.

Il servizio dei trasporti funebri si è omesso di disciplinarlo nel presente Regolamento, adottato nella stessa seduta con atto n. 45.

Per lo smaltimento dei rifiuti speciali di origine cimiteriali è stata emanata Ordinanza sindacale n: 25 del 28/05/1996, conformemente alla circolare sopra citata n: 24/06/1993.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

1. Il servizio di polizia mortuaria è di esclusiva competenza del Comune.

ART. 2

1. Il Comune, mentre ha cura perché nell'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose, etc., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, etc.

CAPO I

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ART. 3

1. In apposito locale presso il cimitero sono ricevute e tenute in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente in una pubblica via o in un luogo pubblico;
 - c) ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
2. Durante il periodo di osservazione il Sindaco assicura la sorveglianza, anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 4

1. In altro adeguato locale, avente i requisiti prescritti dall'art. 66 del D.P.R. 285/90 sono assolte le seguenti funzioni di cui all'art.45 dello stesso D.P.R.:
 - a) Mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) Deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
 - c) Deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria e trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività;
 - d) Eventuali brevi soste delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie, purché di breve durata e sempre che il feretro sia in buono stato di conservazione.

CAPO II FERETRI

ART. 5

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui agli articoli 75 e 77 del D.P.R. 285/90, a seconda che sia destinata alla inumazione ed alla tumulazione.
2. La chiusura del feretro è fatta dal necroforo municipale ed eccezionalmente, se tratta di feretro metallico, da privato esperto, con l'assistenza del necroforo.
3. In ogni caso essa è eseguita dopo l'autorizzazione al seppellimento ed accertato che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

ART. 6

1. Ogni feretro, prima del suo impiego, deve essere sottoposto a verifica e bollitura da parte del necroforo o di apposito incarico dell'ufficio, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria.
2. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte.
3. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO III CIMITERO SERVIZI

ART. 7

1. Al servizio obbligatorio del seppellimento e della custodia dei cadaveri il Comune provvede con il cimitero.
2. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza destinazione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
4. Sono pure accolti i resti mortali delle persone sopraindicate.
- 4 bis. In appositi spazi murali individuati dal Sindaco, a domanda di chiunque vi abbia interesse, sono collocabili lapidi a ricordo di defunti nativi di Sutera o cui resti mortali sarebbero accoglibili nel cimitero a norma del presente regolamento, sepolti altrove, in Italia o in altri Stati. Le lapidi, di marmo travertino e di dimensioni di cm. 50 di larghezza

per cm. 40 di altezza, recano la fotografia del defunto, i suoi dati anagrafici ed il luogo dove è sepolto, scritti con caratteri in bronzo e sono ornabili con un vaso portafiori . i riquadri sono scelti dagli aventi diritto secondo ordine cronologico delle domande e nei limiti delle disponibilità. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme previste a carico dei concessionari di sepolture private.

5. Ogni operazione compiuta nel cimitero, inumazione, tumulazione,trasferimento, sia nell'interno del cimitero che ad altro cimitero, di salme di resti, di ceneri è riservato al personale addetto al cimitero e dovrà risultare negli appositi registri, in doppio originale, di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/90, conservando agli atti relativi di autorizzazione.
6. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal cimitero.

ART. 8

1. Nell'ossario comune sono raccolti e conservati in perpetuo e collettivamente le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché le ossa eventualmente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da cimiteri soppressi.

ART. 9

1. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza e la custodia del cimitero spettano al Sindaco.
2. Il coordinatore sanitario delle unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 10

1. Il custode del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'articolo 6 del D.P.R. 285/90 ed iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
 - a) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, età e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 citato; l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo, portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) Le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazioni del sito dove sono stati depositi;
 - c) Le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazioni del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quando risulta dalla autorizzazione del Sindaco;

d) Qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

ART. 11

1. I registri indicati nell'art. 10 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

ART. 12

1. L'Ufficio Tecnico comunale è dotato di una planimetria in scala del cimitero del Comune comprensiva anche delle zone circostanti del territorio e delle relative zone di rispetto. Essa dovrà essere aggiornata ogni cinque anni quando siano creati nuovi cimiteri o soppressi, modificati o ampliati quelli esistenti.

CAPO IV INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ART. 13

- 1) Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni devono essere conformi a quanto dispongono gli artt. 50, 68, 69, 70, 71, 72, e 73 del D.P.R. 285/90.

ART. 14

1. Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di sepoltura secondo le norme di cui ai successivi articoli del presente Capo IV.
2. La sepoltura per tumulazione sono solo private e sono disciplinate, quando a tipologia costruttiva, dalle disposizioni di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/90.

ART.15

1. Fermo restando il limite della superficie destinata ai campi di inumazione ordinaria di cui all'art. 58 del D.P.R. 285/90, possano essere concesse sepolture private con il sistema della inumazione.
2. Le fosse per inumazione privata possono essere abbinate per avvicinare parenti stretti, occupando lo stradino intermedio fra le due singole fosse ai soli fini della sistemazione esterna.

ART. 16

1. Il Comune concede l'uso temporaneo di loculi predisposti in gallerie, cameroni, portici, o in costruzioni monolitiche all'aperto con più vani sovrapposti, costruiti in conformità a quanto dispone l'articolo 776 del D.P.R. 285/90 e destinati a tumulazioni singole; è, altresì, concesso l'uso di cellette per la custodia di resti.

ART. 17

1. Il piano regolatore del cimitero prevede per la costruzione di cappelle, a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.
2. Eccezionalmente il sepolcro di famiglia può essere per inumazione ai sensi dell'art. 90 D.P.R. 285/90.

ART. 18

1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti e applicate lapidi previa apposita autorizzazione del Sindaco.

ART. 19

1. L'organo competente non oltre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, determina le misure dei corrispettivi per le concessioni a privati previste dal presente capo IV da valere per il successivo esercizio finanziario.
2. In assenza di determinazioni si intendono confermati i corrispettivi vigenti al momento.
3. Nel caso di costruzione di nuovi loculi o di ampliamento di cimitero l'aggiornamento dei corrispettivi di cui ai commi precedenti può essere disposto in ogni tempo.

CAPO V

CONCESSIONE E COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

ART. 20

1. La sepoltura privata di cui al precedente art. 27 può concedersi a scelta dei richiedenti in favore dei soggetti di cui al successivo articolo 21 comma 1, nei limiti dei due terzi della disponibilità dei loculi di volta in volta realizzati.
2. La concessione di sepoltura singola è vincolata alla persona indicata nella concessione, può essere rinnovata ma non trasferita a terzi.
3. Chiunque richieda in concessione aree per tombe di famiglia o monumentali, per tombe a forni o loculi individuali, non deve essere in possesso di altra concessione, o deve rinunciare alla concessione già ottenuta, di cui il Comune rientra in possesso.

ART. 21

1. La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia, nei tipi di cui agli articoli 15 e 17 può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, ai nati nel Comune, ai residenti, ai loro coniugi, ascendente e discendenti fino al quarto grado, ancorché non nati e non residenti nel comune.
2. La concessione può essere altresì rilasciata congiuntamente anche a due famiglie, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.
3. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di nuove disponibilità.

ART. 22

1. Le concessioni per le sepolture private di cui ai precedenti articoli 15, 16, e 17 sono a tempo determinato per la durata di 99 anni, salvo rinnovo.
2. Il rinnovo è disposto dal Sindaco tenuto conto delle esigenze generali del cimitero dello stato di sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.
3. Il rinnovo è subordinato al versamento del canone vigente e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

ART. 23

1. La concessione di sepoltura private deve risultare da atto scritto ed è riservata alla persona del concessionario ed ai suoi eredi jure sanguinis, ovunque decedute o già altrove sepolti purché non abbiano manifestato in vita intenzione contraria al loro

seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura.

2. Salvo che il concessionario non abbia preventivamente e nominativamente stabilito il diritto al seppellimento dei propri eredi o di persone che siano state con lui conviventi o che abbiano nei suoi confronti acquisito in vita particolari benemeritenze, la precedenza è data dall'ordine di premorienza fino ad esaurimento delle disponibilità previste in concessione.
3. E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

ART. 24

1. Il Comune concede al deposito la concessione provvisorio in loculi disponibili per salme o resti mortali, a seguito di esumazione, che si intendono tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del comune non ultimate o non ancora disponibili, oppure che si intendono successivamente trasferire nonché per salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere.

ART. 25

1. La concessione di loculi per deposito provvisorio è della durata di un anno, probabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente in corso di ultimazione.
2. La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone semestrale e della cauzione stabilita in tariffa.
3. La salma deve essere nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.
4. Sui loculi provvisori non sono ammesse decorazioni od ornamentazioni stabili.
5. Qualora non siano disponibili loculi provvisori si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepoltura di famiglia.
6. Provvisto alla sistemazione definitiva della salma già in loculo provvisorio e corrisposte le semestralità dovute, la cauzione viene rimborsata.
7. Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune o a pagamento, in proporzione della disponibilità della somma versata per deposito di garanzia, dedotte eventuali semestralità non pagate.

ART.26

1. I concessionari ed i loro successori devono a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprietà.
2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti previa diffida ai

componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

ART.27

1. La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura:
 - a) non risulti sistemata nel termine stabilito ai sensi del precedente articolo 25;
 - b) quando non sia stata occupata entro in anno dalla morte della persona per la quale viene concessa;
 - c) quando la salma venga trasferita per altra sepoltura, di grado superiore o pari a quella occupata;
 - d) quando risulti in stato di completo abbandono per incuria e per morte degli aventi diritto.
2. I predetti provvedimenti sono adottati con provvedimento del Sindaco, previa diffida agli interessati se reperibili.
3. Decorso 1 anno dall'invio della diffida o della pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, e dichiarata la decadenza.
4. La decadenza nel caso di cui alle lett. a), b), e c), dà luogo al rimborso del 50% della tariffa pagata, entro il primo biennio decorrente dalla data della concessione: nel caso di cui alla lett. d) non dà luogo ad alcun rimborso.

ART. 28

1. Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

ART. 29

1. Con l'atto di concessione il comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato, pena la decadenza della concessione.

ART. 30

1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private sono autorizzati dal Sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario della Unità Sanitaria Locale competente.
2. L'opera funeraria dovrà essere eseguita entro 36 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione o dalla data di consegna dell'area se al momento della concessione non era disponibile.
3. A richiesta e per motivi da valutare dal Sindaco può essere concessa, ai termini precedenti, una proroga di 6 mesi, scaduti i quali per ogni mese di ritardo, è applicata la penale dell'uno per cento del corrispettivo della concessione, da prelevarsi sulla somma, depositata fatta salva la pronuncia di decadenza qualora l'opera non sia stata ancora iniziata.
4. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa.

ART. 31

1. L'ufficio Tecnico Comunale controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti autorizzati dal Sindaco, i permessi dati e le prescrizioni di regolamento.
2. Qualora siano riscontrate difformità dal progetto e dall'autorizzazione, il Sindaco dispone le opportune prescrizioni od, occorrendo la rimozione delle opere costruite in violazione salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia urbanistico edilizia.

ART. 32

1. Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari, quando occorre disporre di loculo, per salma di altro avente diritto, purché siano decorsi almeno 25 anni dalla tumulazione. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario o singole cellette, come predisposto.
2. Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme.
3. Detto vincolo può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetti solo per i posti liberi.

ART. 33

1. Per la costruzione di opere funerarie o per la loro manutenzione, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

ART. 34

1. Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

ART. 35

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte lo spazio assegnato.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'ufficio tecnico comunale.
3. I materiali di scalo e di rifiuto devono essere di volta in volta smaltiti dall'impresa, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti evitando di spargere materiali o imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce etc.

ART.36

1. L'orario di lavoro coincide con l'orario di apertura e di chiusura del cimitero.
2. Dal quarto giorno precedente e fino a quattro giorni dopo la ricorrenza dei defunti è vietata l'introduzione e la posa di opere di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
3. Le imprese, in tale periodo, debbono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.

CAPO VI POLIZIA INTERNA E DEL CIMITERO

ART. 37

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco ed è esposto all'ingresso principale.

ART. 38

1. Nel cimitero è vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di quattordici anni, non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza;
 - c) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

ART. 39

1. Nell'interno del cimitero è consentita la celebrazione di riti funebri, sia per singoli defunti che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

ART. 40

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età il Sindaco può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di automobili.
2. Parimenti il Sindaco può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese, addette al cimitero.
3. Il Comune garantisce l'ingresso al cimitero ai soggetti portatori di handicaps non deambulanti che si servono di particolari mezzi di locomozione.

ART. 41

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:
 - a) Tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, fumare;
 - b) Introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo contengono oggetti autorizzati da collocare sulle tombe verificate dal personale;
 - c) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi.
 - d) Buttare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi, accumulare neve sui tumuli;
 - e) Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - f) Calpestare, danneggiare aiuole, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) Disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizio, di oggetti distribuire indirizzi, volantini di ogni sorta, tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero.
 - h) Prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;

- i) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta del concessionario;
 - j) Chiedere elemosina, fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;
 - k) Assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.
2. I divieti predetti, in quanto applicabili si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 42

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 T.U.LL.SS., come modificati per effetto dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n° 603, e degli artt. 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n° 689.

ART. 43

1. E' abrogata ogni disposizione precedente concernente le materie disciplinate dal presente regolamento.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 285/90.

TABELLA DELLE TARIFFE

1. Bollatura del feretro (ART. 6)	€ 5,16
2. Canone semestrale di concessione di loculo per il deposito provvisorio (ART.25)	€ 30,98
3. Cauzione per la concessione di loculo per il deposito provvisorio (ART.25)	€ 5,16
4. Canone per la esumazione ed estumulazione straordinaria	€ 25,82
5. Tariffa concessione temporanea area	€ 51,64
6. Tariffa concessione loculi (ART.16)	€ 361,51
7. Tariffa concessione (novantanove anni) per lo spazio per la collocazione di lapide nel muro del ricordo (ART. 7 comma 4 bis)	€. 250,00